



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA  
DEI NAVIGLI  
Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone  
Provincia di Milano



COMUNE DI VERMEZZO  
Provincia di Milano

**ORD. n. 7 /2014**

## **ORDINANZA PER IL TAGLIO DI RAMI ED ALBERI CHE POSSANO INTERFERIRE CON L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA**

Art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

### **IL SINDACO**

**VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

**VISTO**, in particolare, l'art. 52 del suddetto decreto che impone ai proprietari dei terreni adiacenti alle linee ferroviarie il divieto di far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, con le seguenti precisazioni:

- tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati;
- le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50;
- gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;
- nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

**VISTO** altresì l'art. 55 del D.P.R. n. 753/80 il quale dispone che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere adibiti a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

**VISTA** la richiesta di R.F.I. S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana - del 05/05/2014, allegata in copia alla presente, pervenuta in data 13/05/2014 (ns. prot. gen. 1798) nella quale, in considerazione dei gravi effetti registrati al servizio ferroviario in occasione dei fenomeni meteorologici, causati dalla caduta di vegetazione presente in aree adiacenti i binari e non di proprietà di R.F.I. S.p.A., si chiede al Comune l'adozione di "ordinanza sindacale" contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

**CONSIDERATO** che l'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. prevede che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Uffici: P.zza Comunale, 4 – CAP. 20080 – Telefono 02.94.40.301

Fax 02.94.49.281 – Sito [www.comune.vermezzo.mi.it](http://www.comune.vermezzo.mi.it)

E-mail: [utc@comune.vermezzo.mi.it](mailto:utc@comune.vermezzo.mi.it)

PEC: [comune.vermezzo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.vermezzo@pec.regione.lombardia.it)



COMUNE DI VERMEZZO  
Provincia di Milano

## ORDINA

Ai proprietari dei terreni confinanti con la linea ferroviaria e ai gestori dei corsi d'acqua interessati, per le motivazioni espresse in premessa ed in considerazione dei gravi effetti registrati al servizio ferroviario in occasione dei fenomeni meteorologici, causati dalla caduta di vegetazione presente in aree adiacenti i binari e non di proprietà di R.F.I. S.p.A., entro il termine di **30 giorni** dalla notifica della presente Ordinanza:

- ~ il taglio di rami ed alberi che non rispettano le distanze previste dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e che possano, in ogni modo, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, previa comunicazione al Parco Agricolo Sud Milano per gli aspetti di competenza;
- ~ a comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

## DA' MANDATO

1. alla POLIZIA LOCALE di verificare e comunicare allo scrivente ufficio in merito all'osservanza del presente provvedimento;

## DISPONE

1. che la presente ordinanza sia notificata ai soggetti interessati dal Messo Comunale;
2. che copia della stessa venga immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
  - a) All'Ufficio Segreteria per la pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale;
  - b) Al Parco Agricolo Sud Milano – PEC: protocollo@pec.provincia.milano.it;
  - c) Alla Prefettura di Milano competente per territorio – PEC: protocollo.prefmi@pec.interno.it;
  - d) All'Unione dei Comuni I Fontanili – Polizia Locale;

## RENDE NOTO

1. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale-T.A.R. Lombardia; o, in alternativa:
  - entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica.

Vermezzo, il 20/06/2014

**IL SINDACO**  
F.to Andrea Cipullo